



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
**Servizio Attività Economiche Consumatori**  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberazione n. 31 del 13-12-2010

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Ditta [redacted] con sede in [redacted] alla Via [redacted]

L'anno 2010 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Merchich Giovanni - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ribezzo Pasquale- Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL	X	

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroilli, Segretario redigente.

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria;

### Considerato che:

- In data 24.3.2007, con nota n. 1027, l'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], segnalava alla C.P.A. di Foggia, l'esercizio irregolare di attività di muratore a far data dal 23.3.2007, del Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED] alla Via [REDACTED] ai fini della regolarizzazione della posizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
- In data 14.7.2007, la C.P.A. di Foggia, deliberava l'avvio delle procedure per l'iscrizione d'ufficio con applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 25 della L.R. N. 6/2005, comunicando la decisione all'interessato con nota n. 3162 del 21.6.2007, accusata in ricezione in data 26.6.2007, prevedendo la facoltà per lo stesso, di prendere visione degli atti e produrre atti e memorie difensive;
- In data 27.9.2007, la C.P.A. di Foggia, verificata l'omissione della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, iscriveva d'ufficio l'impresa [REDACTED] a far data dal 23.3.2007, come accertato dalla Polizia Municipale di [REDACTED], notificando contestualmente alla decisione, anche il processo verbale di accertamento della violazione dell'art. 5 della L. 443/85 e art. 25 della L.R. n. 6/2005;
- In data 18.10.2007 con nota n. 4473, la C.P.A. di Foggia, segnalava all'INPS l'iscrizione d'Ufficio all'Albo Imprese Artigiane del sig. [REDACTED] comunicando contestualmente che lo stesso risultava in trattamento di Cassa Integrazione;
- In data 20.1.2010 la C.P.A. di Foggia riceveva, dallo Studio Legale Gesualdo in Accadia, memoria difensiva, con la quale si chiedeva - per i motivi ivi esposti - la cancellazione ex tunc (23.3.2007) dell'attività artigiana dal predetto Albo;
- Con deliberazione del 29.1.2010, la C.P.A. di Foggia dichiara irricevibile la memoria difensiva ed invita contestualmente, il Sig. [REDACTED] a produrre regolare comunicazione di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane;
- Di detta decisione veniva data comunicazione alla Polizia Municipale del Comune di [REDACTED] con nota n. 4892 del 18.2.2010;
- In data 3.3.2010, l'Ufficio di Polizia Municipale di [REDACTED], comunicava che il Sig. [REDACTED] non aveva mai cessato l'attività di Muratore, indicando data e luogo in cui il medesimo stava effettuando la sua attività;
- in data 11.3.2010 la C.P.A. di Foggia deliberava di confermare l'iscrizione in Albo del Sig. [REDACTED], annotando a verbale quanto comunicato dall'Ufficio di Polizia Municipale;
- in data 14.4.2010, il Sig. [REDACTED], comunicava alla C.P.A. la cessazione dell'attività di muratore, a far data dal 23.3.2007;
- in data 15.4.2010, la C.P.A. di Foggia deliberava il rigetto della comunicazione e segnalazione all'INPS in ordine alla posizione della Cassa integrazione, comunicando la decisione all'interessato;
- in data 19.6.2010, il Sig. [REDACTED] proponeva ricorso a questa Commissione, motivando di essere in assoluta incompatibilità con l'iscrizione all'Albo delle imprese Artigiane, in quanto dal 2007 a oggi, svolge attività di lavoro dipendente con rapporto a tempo indeterminato presso l'Impresa [REDACTED] S.p.A., e contestualmente di coltivare in proprio 16 ettari di terreno, così come dimostrato anche dai certificati AGEA per gli anni 2007/2010;



Ritenuto che:

- l'art. 3 della L. 443/84 prevede che *"È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa"*;
- per il lavoratore cassaintegrato è possibile svolgere altra attività, autonoma o dipendente, purché di breve durata, a tempo determinato o che abbia il carattere di occasionalità, purché ne dia preventivamente o contestualmente comunicazione all'INPS; la mancata comunicazione fa perdere al lavoratore il diritto all'intero trattamento di CIG, salvo che non dimostri che quanto percepito, sia inferiore alla CIG stessa;
- L'Ufficio di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], con nota del 24.3.2007, segnalava per quanto di competenza, alla C.P.A di Foggia che il Sig. [REDACTED] esercitava l'attività di muratore, e con nota del 3.3.2010, comunicava che lo stesso non aveva mai cessato tale attività;  
In data 22.10.2010 con nota n. 23479, il Responsabile P.O. C.R.A., richiedeva ulteriori notizie al Comando di Polizia Municipale di [REDACTED];  
In data 26.10.2010 con nota n. 3251, il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, trasmetteva le informazioni richieste, reiterando che "lo stesso svolge attività di muratore in maniera abituale fin dal 2004 e, che tale attestazione è frutto di accertamenti svolti e verbali contestati durante la normale attività di controllo in materia edilizia";
- da estratto conto INPS, risulta che lo stesso è lavoratore dipendente della [REDACTED] S.p.A., ancora oggi, anche se in Cassa Integrazione Guadagni;
- da v.sura camerale risulta che il Sig. [REDACTED] è coltivatore diretto, così come è dimostrato anche dal CUD e dalla domanda di contribuzione AGEA, in atti;
- non sussiste incompatibilità tra il lavoratore dipendente in cassa integrazione e l'attività agricola, ma esiste incompatibilità tra l'attività di "muratore artigiano", e la qualifica di lavoratore dipendente anche se in cassa integrazione in quanto, sussiste la doppia contribuzione, e con la qualifica di coltivatore diretto, in quanto tale attività non è né strumentale né accessoria all'attività di muratore, così come previsto dall'art. 3, 1 comma, della L. 443/85;
- tale attività può essere svolta, ma solo con l'iscrizione al Registro Imprese;
- ai sensi dell'art. 24 della L.R. N. 6/2005, si ritiene dover notificare la presente deliberazione, al Conservatore dei Registri della Camera di Commercio di Foggia, all'INPS, all'Ispettorato Provinciale del Lavoro ed all'INAIL, ognuno per la parte di propria competenza;

Confermata la relazione istruttoria

P.Q.M.

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di accogliere il ricorso del Sig. [REDACTED], con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], cancellando lo stesso dall'Albo delle Imprese Artigiane ab origine, in quanto l'attività di muratore artigiano, è incompatibile con il lavoro dipendente e con l'attività di coltivatore diretto;
- di notificare il Presente atto alla Camera di Commercio di Foggia ai fini dell'iscrizione del medesimo al Registro Imprese, attese le segnalazioni e conferma da parte del Comando di Polizia Municipale del Comune di [REDACTED], dell'attività di muratore svolta in maniera abituale che si allegheranno in copia, con invito a comunicare le risultanze della procedura;
- di notificare il presente atto all'INPS per la parte di propria competenza;
- di notificare il presente provvedimento all'INAIL per quanto di competenza;



- di notifica il presente atto all'Ispettorato Provinciale del Lavoro per la parte di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. quattro facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

2022



Il Presidente

(Sig. Giovanni Merchich)